

<b>Data:</b> 30.10.2023	<b>Nr. quesito:</b> 02/2023
<b>Titolo:</b> Frequenza aggiornamento del Coordinatore (CSP/E)	
<b>Domanda:</b> L'aggiornamento delle 40 ore nel quinquennio de CSP/E, come si intendono? Ad oggi noi abbiamo sempre interpretato a quinquennio 2008/2013-2013/2018-2018/2023. L'obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori è regolamentato dall'art. 98 e dall'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l'aggiornamento, "per una durata complessiva di 40 ore nell'arco del quinquennio". Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Ciò significa che, per i CSP-CSE che al 15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo quinquennio il 15 maggio 2018; il terzo quinquennio scadrà il 15 maggio 2023. Il CNI dà un'interpretazione diversa, a cui alcune Aziende Sanitarie fanno riferimento, dicono si deve dimostrare in qualsiasi istante che nel quinquennio precedente alla data della verifica si dimostri di avere le 40 ore, ad esempio: - nel caso CSP/CSE abbia fatto un unico corso di 40 ore nel 2020, le 40 ore scadranno quindi nel 2025? (non rispettando quindi la scadenza quinquennale stabilita dal D.lgs)? - nel caso CSP/CSE abbia fatto più seminari/corsi di aggiornamento nel quinquennio 2018-2023 con seminari eseguiti dal 2019 e ultimo in data 1 marzo 2023: la sua scadenza sarà 1 marzo 2028 o 15 maggio 2028? - nel caso il CSP/CSE ha fatto aggiornamenti per il quinquennio 2018/2023 (40 ore tra novembre 2018 e 1 marzo 2023) gli viene chiesto di dimostrare le 40 ore a maggio 2024, significa che non è in regola? Nel caso di un CSP/CSE abilitato prima del 2008 che ad oggi non abbia mai svolto tale mansione ne seguito corsi obbligatori di aggiornamento. Per poter svolgere tale ruolo oggi deve recuperare solo le 40 ore? Se il completamento dell'aggiornamento delle 40 ore sia avvenuto nel mese di giugno 2021, la sua prossima scadenza sarà comunque maggio 2023 secondo la scadenza dettata dalla prima abilitazione oppure il "suo" quinquennio di riferimento sarà "personale" e riferito alla data di ultimo aggiornamento, quindi da giugno 2021 a giugno 2026? Se rimane confermato il discorso del quinquennio maggio 2018/2023, le ore in esubero alle 40, vanno perse o possono rientrare nel quinquennio successivo? Ci chiedono se nelle 40 ore di aggiornamento ci siano distinzioni tra corsi o seminari.	
<b>Risposta:</b> L'allegato XIV indica che è previsto "l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore", le 40 ore possono essere distribuite nei 5 anni oppure fatte in un unico corso di 40 ore. - per i CSP/CSE che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto:	

1° quinquennio 15 maggio 2008 /15 maggio 2013;

2° quinquennio 15 maggio 2013/15 maggio 2018;

3° quinquennio 15 maggio 2018/15 maggio 2023.

- Per i CSP/CSE che hanno conseguito l'attestato dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data del conseguimento dell'attestato di formazione.

In base a quanto riportato nella Circ. CNI n. 296/XIX Sess., la dimostrazione di regolarità degli aggiornamenti è sempre riferita al quinquennio precedente, a prescindere dalla data di scadenza del quinquennio interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista.

Per chi ha conseguito l'attestato e non ha mai fatto aggiornamenti l'abilitazione viene sospesa fino a quando non vengono completate le ore mancanti. Non ho trovato specificazione in merito al n. di ore mancanti, ma per logica se non viene completato un quinquennio e si è entrati nel quinquennio successivo bisogna sommare le 40 ore non eseguite alle 40 ore ancora da eseguire.

- Se le ore svolte in un quinquennio sono superiore alle 40, l'eccedenza non costituisce credito formativo per il quinquennio successivo.

**Replica:**

Condivido il contenuto delle risposte ai vari quesiti ad eccezione di quella relativa alle ore mancanti, per la quale ho qualche dubbio.

A mio parere le ore di aggiornamento mancanti ai pregressi aggiornamenti non devono essere fatte, perché l'unico requisito è l'adempimento quinquennale "attuale".

**Risposta a Replica:**

Buongiorno,

non sono d'accordo con l'interpretazione di \_\_\_\_\_, in quanto al punto 10 dell'Accordo 07/07/2016

Stato e Regioni, che riporto sotto, si parla che "nel quinquennio antecedente" deve essere dimostrata la formazione delle 40 ore. Altrimenti si parlerebbe di quinquennio corrente.

- "... in ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto", restando inteso che "in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata - come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, ... tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)".

Pertanto, anche in virtù del mutuo riconoscimento dei crediti formativi per l'aggiornamento di RSPP/ASPP e CSP/CSE, il coordinatore deve dimostrare di avere assolto all'obbligo di aggiornamento di 40 ore nel quinquennio antecedente al momento in cui è sottoposto a specifica richiesta da parte del Committente o all'attività ispettiva da parte di un organo di vigilanza.

E' di conseguenza destituita di fondamento l'interpretazione prevalente secondo la quale l'aggiornamento riguardava finestre temporali di 5 anni a cadenza fissa, a partire dalla data dell'attestato del corso di 120 ore (ad esempio, quella secondo la quale per coloro che

**COMMISSIONE SICUREZZA**

e.mail [sicurezza@ordineingegneri.pn.it](mailto:sicurezza@ordineingegneri.pn.it)

c/o

Ordine Ingegneri di Pordenone

Piazzetta Ado Furlan n. 2/8

33170 Pordenone

avevano conseguito l'attestato in corsi di 120 ore conclusi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, le scadenze fossero 15/05/2013, 15/05/2018, 15/05/2023 e così via).

C'è anche questo, antecedente:

- Interpello n. 17/2013 Ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore che non abbia effettuato

l'aggiornamento entro il termine previsto non potrà esercitare le proprie funzioni fino a quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

Posso sbagliare ad interpretare o mi possono mancare dei passaggi nei vari aggiornamenti normativi, ma a mio avviso pare abbastanza chiaro. Se ne può comunque discutere.